REGOLAMENTO (CE) N. 1621/94 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1994

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93 recanti modalità d'applicazione del regime di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in bovini vivi e in cavalli riproduttori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 5 e l'articolo 9,

considerando che, in applicazione degli articoli 4 e 7 del regolamento (CEE) n. 3763/91, è necessario stabilire, per la campagna di commercializzazione 1994-1995, il numero di bovini e di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per l'avvio dei settori nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché il numero di bovini maschi ammessi a beneficiare di un'esenzione dai dazi all'importazione diretta dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni originarie del resto della Comunità;

considerando che i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento per tali prodotti sono stati fissati dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2312/92 [3] e 1148/93 [4], modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2789/93 [5];

considerando che, in attesa di informazioni complementari da parte delle autorità competenti e al fine di garantire la continuità del regime di approvvigionamento specifico, è opportuno fissare il bilancio di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per un periodo di soli tre mesi sulla base dei quantitativi stabiliti per la campagna 1993/1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2312/92 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2312/92 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1148/93 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.
[3] GU n. L 222 del 7. 8. 1992, pag. 32.
[4] GU n. L 116 del 12. 5. 1993, pag. 15.
[5] GU n. L 254 del 12. 10. 1993, pag. 1.

ALLEGATO I

« ALLEGATO I

PARTE 1

Bilancio di approvvigionamento di animali maschi da ingrasso della specie bovina per la Riunione, per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali
ex 0102 90	Animali da ingrasso della specie bovina	225

PARTE 2

Bilancio di approvvigionamento di animali maschi da ingrasso della specie bovina per la Guyana, per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali
ex 0102 90	Animali da ingrasso della specie bovina	190 »

ALLEGATO II

« ALLEGATO III

PRIMA PARTE

Fornitura alla Riunione di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ECU/capo)
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (1)	45	1 000

SECONDA PARTE

Fornitura alla Guyana di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ECU/capo)
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (1)	45	1 000

TERZA PARTE

Fornitura alla Martinica di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ECU/capo)
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (1)	10	1 000

QUARTA PARTE

Fornitura alla Guadalupa di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ECU/capo)
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (1)	10	1 000

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti. »

ALLEGATO III

« ALLEGATO

PARTE 1

Fornitura alla Guyana di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi da fornire	Aiuto
0101 11 00	Cavalli riproduttori di razza pura (1)	4	1 000

PARTE 2

Fornitura alla Martinica di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi da fornire	Aiuto
0101 11 00	Cavalli riproduttori di razza pura (1)	3	1 000

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalla direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55). »